

## **1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

### ***Considerazioni generali, di completezza e di coerenza***

- 1.1 Il Comune di Enna, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Enna (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

### ***Osservazioni sul bando di gara***

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
  - la stazione appaltante ha modificato:
    - la sezione 7 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, integrando l’elenco della documentazione di gara;
    - la sezione 8 UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
    - la sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 9 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO;
    - la sezione 12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e la sezione 13 APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola, rispettivamente, con la sezione 12 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA e la sezione 14 APERTURA DELLE OFFERTE del bando in analisi;
    - la sezione 18 GARANZIA CONTRATTUALE del bando in analisi, prevedendo anche la possibilità dello svincolo progressivo della stessa.

Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scelte in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara, di aggiornamento dei contenuti delle sezioni in relazione ai mutamenti normativi intervenuti e in relazione alla scelta della procedura aperta;

- la stazione appaltante ha introdotto la sezione 13 AVVALIMENTO precisando nella nota giustificativa di aver incluso tale strumento - non previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 – “*tranne che per soddisfare i requisiti di ordine generale e di capacità professionale.*” A seguito di tale integrazione, la numerazione delle sezioni successive,

## **Allegato A**

quindi, non rispecchia quella prevista dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;

- con riferimento alla sezione 20 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO (corrispondente alla sezione 19 del medesimo titolo del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) la stazione appaltante ha omesso di indicare al punto c) la quota parte del vincolo ai ricavi corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto da corrispondere ai proprietari degli impianti o di una loro porzione per il primo anno di gestione.

- 1.4 La stazione appaltante ha inserito, motivando in nota giustificativa, le sezioni 21. OBBLIGHI DEL GESTORE USCENTE, 25 TERMINE PER L'INVIO DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, 26 TERMINE PER LA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DEGLI IMPIANTI e 27 RICORSI E IMPUGNAZIONI. Infine, nella sezione 22 PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno prolungare la validità dell'offerta a 270 giorni, rispetto ai 180 giorni previsti dal bando di cui al decreto 226/11 in considerazione, come evidenziato nella nota giustificativa, del grado di complessità tecnica della procedura.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Enna)***

- 1.5 Nessuna osservazione.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)***

- 1.6 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.7 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

## Allegato A

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)***

1.8 Nessuna osservazione.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)***

1.9 Nessuna osservazione.

### ***Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.***

1.10 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva, come precedentemente evidenziato, (cfr. paragrafo 1.2), che la stazione appaltante ha modificato e integrato, motivato in nota giustificativa, i contenuti relativi alle modalità di svolgimento della gara.

### **2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

2.2 Si evidenzia che nella nota giustificativa non sono stati riportati elementi informativi in merito alle scelte adottate dalla stazione appaltante in relazione alla ripartizione dei punteggi relativi ai criteri inerenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

### **3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva quanto segue:

3.1 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (1 punto su 5). Tale scelta non è stata motivata in nota giustificativa.

3.2 I contenuti del criterio A.6. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.6., "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore") sono diversi dai contenuti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. In particolare, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 118/22 la stazione appaltante evidenzia, nella nota giustificativa, che "È stata inserita una specifica aggiuntiva a quanto previsto dal testo del criterio A.6 di cui al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, prevedendo la monetizzazione degli interventi proposti ove non realizzati. Tale specificazione aggiuntiva permetterebbe un riconoscimento

*economico all'Ente appaltante che, ad oggi, risulterebbe di difficile attuazione in mancanza degli strumenti attuativi del GSE. In quest'ottica tale proposta consiste in una procedura alternativa dal momento che quanto previsto dal decreto 226/11 non risulta concretamente fattibile, allo stato attuale per la mancata attivazione delle procedure da parte del GSE.”.*

- 3.3 Si evidenzia che l'introduzione della specificazione aggiuntiva sopra citata prevede la corresponsione di un controvalore (694.155 euro), determinato ai sensi della legge 118/22.
- 4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**
- 4.1 Nessuna osservazione.
- 5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**
- 5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.
- 5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio:
- C.1 “Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e relativa documentazione” (ex criterio 1. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato, rispetto ai sub-criteri riportati in Tabella 1 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, parzialmente motivando in nota giustificativa, i sub-criteri e i relativi punteggi di seguito elencati:
    - n. 5: punteggio ripartito tra 0, 1 e 2 in relazione alla modifica del sub-criterio;
    - n. 7: punteggio ripartito tra 2, 1 e 0, in relazione alla modifica del sub-criterio.
- Inoltre, ha modificato il sub-criterio n. 8 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, titolando tale sub-criterio “È stata valutata la fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile (capacità ricettiva, flessibilità, ecc.)”;
- C.2 (ex criterio C.1 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) “Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete ed impianti” ha modificato il titolo e adeguato la formula rispetto al titolo e alla formula riportati nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 e ha modificato il sub-criterio 1 e il relativo punteggio rispetto al sub-criterio riportato in Tabella 2 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, motivando in nota giustificativa. Inoltre, nella Tabella 2 non è stato riportato il sub-criterio n. 7 previsto nella medesima Tabella 2 dal disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;
  - C.3 “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all'immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti” (ex criterio C.2 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato, motivando in nota giustificativa, il titolo rispetto a quello riportato nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 e i sub-criteri

## Allegato A

n. 1, 2, 3, 4, 5 rispetto ai sub criteri riportati nella Tabella 3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;

- C.4 “Innovazione tecnologica” (ex criterio C.3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato la formula e sostituito i 5 sub-criteri riportati nella tabella 4 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 con 7 sub-criteri. Dalla nota giustificativa si evince che “*i sub-criteri sono stati modificati in quanto obsoleti e pertanto ne sono stati previsti degli altri in base all’orientamento del Ministero nelle Tabelle di modifica dei criteri di valutazione delle offerte.*”.

### **6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

#### ***Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari***

- 6.1 L’analisi costi benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al documento di consultazione 410/2019/R/gas.

### **7 Altre osservazioni**

#### ***Contratto di servizio***

- 7.1 Nessuna osservazione.